

Servizio tecnico biennale per attività preparatorie di verifica e accertamento relative ai controlli sulle segnalazioni certificate di conformità edilizia e di agibilità (SCEA) di cui alla LR 15/2013: controlli sul territorio e supporto alla riscossione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE A (NORMATIVA)

Responsabile del procedimento: arch. Monica Cesari

INDICE

Art. A.1.	OGGETTO DELL'APPALTO	2
Art. A.2.	DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI E RINNOVI.....	2
Art. A.3.	IMPORTO DEL CONTRATTO – AUMENTI O DIMINUZIONI – VARIAZIONI.....	2
Art. A.4.	ONERI A CARICO	2
Art. A.5.	CONTROLLO SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE.....	2
Art. A.6.	TRACCI ABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	3
Art. A.7.	SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO.....	3
Art. A.8.	GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (GARANZIA DEFINITIVA).....	3
Art. A.9.	POLIZZA ASSICURATIVA	4
Art. A.10.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.....	5
Art. A.11.	NORME SULLA SICUREZZA.....	6
Art. A.12.	INADEMPIMENTI E PENALI	6
Art. A.13.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO	7
Art. A.14.	SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI.....	8
Art. A.15.	FORO COMPETENTE.....	8
Art. A.16.	OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	8

Art. A.1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento di attività preparatorie di verifica e accertamento tecnico relative ai controlli sulle SCEA e di ulteriori attività collegate, nell'ambito del territorio del Comune di Bologna, come dettagliatamente indicato nella parte B del presente capitolato.

Art. A.2. DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI E RINNOVI

L'appalto ha una durata di due anni dalla stipula del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016.

Art. A.3. IMPORTO DEL CONTRATTO – AUMENTI O DIMINUZIONI – VARIAZIONI

L'importo del contratto è quello risultante dall'aggiudicazione, derivante dall'applicazione alla base di gara del ribasso unico percentuale, offerto dal soggetto aggiudicatario in sede di gara.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

Il corrispettivo delle singole prestazioni è determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dall'aggiudicatario ai prezzi unitari indicati nell'Elenco prezzi (Allegato 1).

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto stesso. L'aggiudicatario è pertanto tenuto a fornire quanto richiesto alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione, senza che ciò implichi alcun onere economico ulteriore per l'amministrazione comunale e senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente all'affidatario, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

Art. A.4. ONERI A CARICO

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'aggiudicatario dall'esecuzione del servizio e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono comprese nel corrispettivo contrattuale.

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione comunale.

Tali oneri comprendono, solo a titolo esemplificativo: imposta di bollo per la stesura del contratto, spese di registrazione, diritti di segreteria, altre imposte e tasse secondo le leggi vigenti.

L'IVA s'intende a carico del Comune di Bologna.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D.lgs. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI.

Art. A.5. CONTROLLO SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PAGAMENTI E FATTURAZIONE

La gestione del contratto, consistente nel controllo sull'esecuzione e nella contabilità, sarà di competenza del Settore Servizi per l'Edilizia – U.I. Qualità Edilizia e Controlli. La verifica della corretta esecuzione avverrà anche tramite i rapporti di servizio di cui all'art. B.7 del presente capitolato.

Le fatture dovranno avere cadenza trimestrale posticipata e saranno emesse su richiesta dell'Amministrazione comunale, una volta verificata l'effettiva e regolare prestazione del servizio per qualità, quantità, tempestività dello stesso.

Su richiesta dell'Amministrazione l'aggiudicatario dovrà fornire report e statistiche relativi alle attività.

Le fatture dovranno essere predisposte secondo le norme vigenti, DM 3 aprile 2013 n. 55, mediante fatturazione elettronica, intestate a: Comune di Bologna – Settore Servizi per l'Edilizia – Piazza Liber Paradisus n° 10 - 40129 Bologna - P.IVA n. 01232710374 - Codice univoco ufficio YTM4GH.

Ogni fattura dovrà inoltre riportare obbligatoriamente, pena l'impossibilità di procedere al pagamento della stessa, i seguenti dati:

- il codice identificativo di gara (CIG) di cui all'art. 3, c. 5 della legge 136/2010;
- il numero dell'impegno previsto all'art. 191 del D.lgs. 267/2000;
- l'indicazione "scissione dei pagamenti" ex art. 17-ter DPR 633/72.

La fattura sarà liquidata subordinatamente all'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) riferito all'operatore economico. In caso di inadempienze relative agli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, l'Amministrazione comunale applicherà le disposizioni normative previste in materia.

Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall'art. 30, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016.

Il pagamento verrà effettuato, in relazione ai tempi necessari per l'iter di liquidazione e subordinatamente alla verifica della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio (o della parte di servizio, in caso di pagamenti in acconto).

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Art. A.6. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", l'aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara (CIG).

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati Settore Servizi per l'Edilizia, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. A.7. SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

È ammesso il subappalto, entro il limite del 40% dell'importo complessivo contrattuale, secondo le disposizioni e alle condizioni previste dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Per la cessione di crediti, si applicano le disposizioni di cui alla legge 52/1991 e all'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Art. A.8. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (GARANZIA DEFINITIVA)

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto, in aumento, dal comma 1 del medesimo articolo e, in diminuzione, dall'art. 93, comma 7.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione anche nei casi previsti dall'art. 103, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria sarà svincolata secondo il disposto dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Art. A.9. POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi eventuali rinnovi o proroghe) adeguate polizze assicurative con primarie Compagnie a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l'aggiudicatario possa arrecare all'Amministrazione comunale, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché a terzi.

Le polizze che l'aggiudicatario dovrà presentare al Comune prima della sottoscrizione del contratto sono:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 1.000.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche:

- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione) per sinistro e euro 1.000.000,00 (un milione) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonerano l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'aggiudicatario.

Nel caso in cui l'aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività, operante anche ai fini del presente appalto, dovrà comunque fornire copia attestante il rispetto delle condizioni sopra specificate e il fatto che tale/i polizza/e riservi uno specifico massimale per il presente contratto.

In ogni caso l'aggiudicatario, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare all'Amministrazione comunale eventuali danni a terzi.

Qualora l'aggiudicatario non sia in grado, in qualsiasi momento, di provare la sussistenza (quindi la validità ed efficacia) delle coperture assicurative di cui al presente articolo il contratto sarà risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. A.10. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario del servizio, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto a norma dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, tutte le clausole previste, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

Nell'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato. L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel bando e nel presente capitolato speciale d'appalto, si intendono applicabili le norme del D.lgs. 50/2016, del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

In particolare, si rammenta l'applicabilità di tutti i rilevanti atti regolamentari assunti dal Comune committente fra i quali, solo a titolo esemplificativo: RUE, Regolamento di Polizia Urbana, Patto di integrità in materia di contratti pubblici. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'affidamento, l'affidatario si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'affidatario assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all'esecuzione dell'appalto.

L'affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti.

L'appaltatore e i subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore i trattamenti retributivi e i contributi assicurativi e previdenziali dovuti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune.

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

L'aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che nel corso di esecuzione del contratto, per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati all'Amministrazione comunale, agli

utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione comunale, la quale sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità e onere. In ogni caso, l'aggiudicatario stesso dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati.

I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio alle proprietà dell'Amministrazione comunale, saranno contestati per iscritto. L'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l'Amministrazione comunale e il rappresentante del soggetto aggiudicatario.

A tale scopo saranno comunicate al Responsabile nominato dall'aggiudicatario, con anticipo di ventiquattr'ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il Responsabile non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto relativo atto di constatazione di danno. Tale atto costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni da corrispondersi a cura dell'aggiudicatario e di eventuale applicazione di penale.

Art. A.11. NORME SULLA SICUREZZA

L'aggiudicatario è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs. 81/2008). In considerazione della tipologia di servizio, le cui attività ricadono nell'applicazione dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e sono da prestarsi parzialmente anche all'interno della sede comunale, vista la natura intellettuale delle prestazioni richieste e l'analisi svolta che non ha rilevato la presenza di contatti rischiosi o pericolosi, gli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze si ritengono pari a zero. Tuttavia, al fine di assolvere più compiutamente l'obbligo di informazione circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate nel luogo di svolgimento del servizio sarà consegnato il relativo Piano di emergenza.

Art. A.12. INADEMPIMENTI E PENALI

Le violazioni degli obblighi previsti nel contratto e nel capitolato speciale di appalto saranno contestati per iscritto, con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, da parte dell'amministrazione comunale nella persona del Direttore per l'esecuzione del contratto, al Responsabile del servizio nominato dall'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà far pervenire, entro cinque giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'amministrazione applicherà i provvedimenti e/o le penali di seguito specificate, tenuto conto comunque che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

In caso quindi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e in caso di insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sarà facoltà del Comune di Bologna applicare, a suo insindacabile giudizio, le penalità di seguito elencate:

- in caso di ritardo sulla consegna del verbale del sopralluogo effettuato: penale di euro =50,00= (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nella comunicazione della programmazione settimanale dei sopralluoghi effettuati: penale di euro =50,00= (cinquanta/00 euro) per ogni giorno di ritardo;
- in caso di non corretta esecuzione del sopralluogo nei tempi programmati e nei modi stabiliti: penale di euro =500,00= (cinquecento/00 euro);
- in caso di non corretta composizione della squadra per il sopralluogo: penale di euro 500,00 (trecento/00), con obbligo di nuovo sopralluogo senza addebiti per l'Amministrazione;
- in caso di non corretta o incompleta redazione e/o sottoscrizione del verbale di sopralluogo per cause imputabili all'affidatario: penale di euro 300,00 (trecento/00), con obbligo di nuovo sopralluogo senza addebiti per l'Amministrazione;
- in caso di ogni altro inadempimento o inosservanza degli obblighi stabiliti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato, la stazione appaltante potrà applicare una penale da un minimo di =100,00= euro a un massimo di =2.000,00= euro secondo la gravità dell'inadempimento e i disagi e disservizi arrecati.

In generale per le prestazioni rese in modo difforme si applicano le penali previste per i ritardi nell'esecuzione come sopra riportate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale; resta inoltre impregiudicato, in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Tutte le eventuali penali saranno applicate alla prima rata trimestrale di pagamento utile.

Art. A.13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e dal Codice civile in caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., anche nei seguenti casi:

1. Applicazione di n. 5 penalità in un trimestre, qualora si verificassero da parte dell'aggiudicatario inadempienze o gravi negligenze con applicazione di relativa penale riguardo alla corretta esecuzione del servizio.
2. Qualora l'Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.
3. Grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto.
4. Mancata regolarizzazione dell'aggiudicatario relativamente agli obblighi previdenziali e contributivi del personale.
5. Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
6. Inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
7. Subappalto non autorizzato.
8. Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
9. Fallimento dell'operatore economico ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'operatore stesso.
10. In caso di successiva disponibilità di convenzione Consip/Intercent-er con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato, ai sensi dell'art.1 co. 13 del DL 95/2012 si procederà al recesso del contratto, qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 488/1999.
11. Nel caso si rilevino cause di incompatibilità di cui all'Art. B.3 del presente capitolato, o inadempienze degli obblighi di astensione di cui al medesimo articolo.
12. In caso di violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati di cui all'art. B.11 del presente capitolato.

La risoluzione diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Amministrazione comunale darà per iscritto all'aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della garanzia prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. A.14. SICUREZZA E RISERVATEZZA DEI DATI

Il contratto prevede la designazione dell'Aggiudicatario come responsabile del trattamento dei dati personali, con relativi obblighi e responsabilità, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e secondo quanto più dettagliatamente specificato all'art. B.11 del presente capitolato.

Art. A.15. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. A.16. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.